

I diversi gradi di tutela delle fotografie

In un mondo ormai dominato dalle immagini, la fotografia si può dire che la faccia da padrone. È quindi particolarmente importante per chi opera nel settore sapere se e come possano essere tutelate le fotografie da un punto di vista giuridico.

Se, da un lato, è infatti intuitivamente facile capire che non tutte le fotografie possono essere considerate “opere d’arte”, stabilire in base a quali criteri una foto possa essere protetta dal diritto d’autore è questione ben più complessa e lo dimostra, come vedremo, anche l’evoluzione normativa che ha caratterizzato questo settore.

La normativa

È interessante notare come originariamente la legge sul diritto d’autore (l. 633/1941) non contemplasse le fotografie tra le c.d. “opere d’arte” elencate nell’art. 2. Venivano infatti tutelate, indipendentemente dal loro carattere creativo, con una protezione speciale, ma di “intensità” inferiore rispetto alle opere autoriali. Erano inoltre escluse da qualsiasi tutela “*Le fotografie di scritti, documenti, carte di affari, soggetti materiali, disegni tecnici e prodotti simili*”.

La ragione di questa tutela configurabile come c.d. “diritto connesso” è da ricercare nelle caratteristiche intrinseche del processo fotografico (una commistione tra mera riproduzione di un processo meccanico, nonché scelte e sforzo preparatorio dell’autore dello scatto). Diventa infatti difficile stabilire quanto il risultato di una fotografia dipenda da scelte “creative” dell’operatore rispetto all’attività puramente documentale di un determinato evento, come potrebbe per esempio accadere nel caso di un fatto di cronaca.

Ciò premesso, per allineare la normativa italiana a quella internazionale (Convenzione di Berna), nel 1979 le opere fotografiche sono state inserite nell’elenco dell’art. 2 l.d.a. e, al tempo stesso, è stata mantenuta la tutela come diritto connesso (art. 87 l.d.a.) per le semplici fotografie non dotate di carattere creativo. Continuano poi a non essere tutelate le mere “(...) *fotografie di scritti, documenti, carte di affari, soggetti materiali, disegni tecnici e prodotti simili*”.

Ovviamente, come si può intuire, pur se la distinzione tra fotografie d’autore, fotografie semplici e fotografie documentali è utile come schema mentale per orientarsi sul tema, a permettere di distinguere concretamente le une dalle altre non sarà il soggetto ritratto, ma per l’appunto la capacità della fotografia di trasmettere emozioni, idee o concetti specifici che risultino essere il frutto di un processo creativo intenzionale in grado di riflettere la visione personale dell’autore.

Dal punto di vista della tutela prevista dalla normativa, la protezione scatta automaticamente nel momento in cui la stessa viene fissata su supporto fisico o digitale, senza che sia necessaria alcuna registrazione o avviso di *copyright*. Nel caso delle opere fotografiche, analogamente alle altre opere d’arte, l’autore gode di diritti patrimoniali che perdureranno fino a 70 anni dopo la morte dell’autore,

nonché dei diritti morali (diritto alla paternità dell'opera; diritto di inedito; diritto di pentimento e diritto all'integrità dell'opera).

Qualora, invece, si abbia a che fare con una fotografia semplice tutelata come diritto connesso, si dovrà tener conto del fatto che la tutela ha una durata più limitata pari a 20 anni dalla creazione dello scatto, allo scadere dei quali, le foto entreranno a far parte del pubblico dominio. I diritti dell'autore sono poi più ristretti posto che l'autore non vanta diritti morali e i diritti patrimoniali sono limitati al diritto di riproduzione, diffusione e spaccio della fotografia e, in caso di mancata autorizzazione e violazione dell'esclusiva, l'autore ha solo diritto a un equo compenso. A ciò si aggiunge la possibilità di contestare la riproduzione abusiva, ma solo nel caso in cui la foto riporti il nome dell'autore, la data di produzione e il nome dell'autore dell'opera d'arte fotografata (o venga provata la malafede).

Un esempio applicativo

Una recente decisione del Tribunale di Roma (sentenza n. 13201 del 18/09/2023) ci offre l'occasione per meglio descrivere e integrare i concetti appena esposti. Vediamo brevemente i fatti.

Il soggetto F.S., autore di alcuni ritratti fotografici del poeta Roversi cita in giudizio la società ANSA e il gruppo editoriale GEDI per ottenere il risarcimento dei danni per violazione dei propri diritti autorali a seguito di un impiego delle proprie foto ritenuto illecito, ovvero una pubblicazione su "L'Espresso" e una sul web da parte di Ansa.

In primo luogo, F.S. spiegava che le foto del poeta - una persona piuttosto schiva e restia a farsi fotografare - erano state scattate grazie a un rapporto di amicizia esistente tra i due. Gli scatti erano considerati da parte attrice espressione di capacità tecnico-creativa poiché realizzati in particolari condizioni di luminosità ed esposizione e, pertanto, tutelabili quali opere d'arte ai sensi dell'art. 2, n.7. della l.d.a.

Parte convenuta escludeva invece il carattere autorale delle foto ritenendo che le stesse andassero qualificate quali fotografie semplici tutelabili ai sensi dell'art. 87 l.d.a., la cui riproduzione su giornali o altri periodici doveva considerarsi lecita a fronte di liquidazione di equo compenso. Inoltre, parte convenuta considerava che il prelievo della foto dal web fosse avvenuto in modo legittimo poiché parte attrice non si sarebbe curata di apportare sulla foto il nome del fotografo e la data e, quindi, violando le disposizioni dell'art. 90 l.d.a.

Sul tema qui di interesse, il Tribunale dopo aver ricordato le differenti caratteristiche e tutele previste per le fotografie d'autore rispetto alle fotografie semplici ha innanzitutto escluso il carattere artistico posto che *"(...) non può definirsi creativa l'inquadratura, la prospettiva, la scelta dei colori e il gioco particolare, ancorché voluto, di luci ed ombre, se la fotografia si esaurisce semplicemente in una riproduzione documentale di un evento come nel caso di specie in cui le immagini si riferiscono ad immortalare il noto poeta Roversi in atteggiamenti quotidiani"*. Considerando però sussistente la "funzione editoriale e commerciale", il Tribunale ha statuito che le foto fossero proteggibili in base alla tutela più limitata prevista per le fotografie semplici (quella prevista per i c.d. "diritti connessi").

Sul confronto tra fotografie d'autore e fotografie protette come diritto connesso, uno spunto interessante è anche offerto dalla sentenza n. 1445/2022 della Corte d'Appello di Milano in cui, analizzando una fotografia del "Dalai Lama" nell'abituale posa a mani congiunte e con lo sguardo sereno e sorridente rivolto verso il fotografo, i giudici hanno statuito che non potesse qualificarsi

come opera autorale posto che “(...) seppur di pregevole fattura, nella sua semplicità e aderenza al dato reale non contiene nessun elemento capace di distinguerla in modo significativo da altri scatti o ritratti analoghi rinvenibili anche sulla rete, né lascia trasparire un'impronta e un apporto dell'autore così personali da evocare particolari suggestioni, al punto da far emergere una prevalenza del profilo artistico sull'aspetto prettamente tecnico”.

Tornado al caso qui in esame, va precisato che, nonostante la foto del pittore Rovelli fosse stata riconosciuta tutelabile come diritto connesso, parte attrice non risultava aver apposto il nome sulla fotografia (né aveva provato che controparte fosse comunque a conoscenza della provenienza dell'opera) e, per questo, la domanda è stata respinta.

Ad onor del vero, va però aggiunto che nel leggere la decisione emerge come la questione documentale parrebbe aver avuto un peso preponderante nel qualificare la foto come diritto connesso e non come opera d'arte, poiché il Tribunale ha ritenuto che le copie delle fotografie depositate fossero di così scarsa qualità (fotocopie del giornale e *screenshot*) da non poter apprezzare i chiaroscuri e gli effetti di luce evidenziati da parte attrice come elemento comprovante il livello artistico invocato. Inoltre, sembra poi potersi leggere tra le righe che il deposito dell'originale avrebbe potuto incidere sull'inquadramento legale delle fotografie contestate posto che in sentenza si legge “Eppure la stessa parte attrice, quale autore dell'opera, si presume fosse sicuramente nella disponibilità dell'originale delle stesse, originale che avrebbe potuto essere offerto in visione al collegio a supporto della domanda nei tempi e nei modi previsti dalla legge”. Ciò a rimarcare la difficoltà non solo teorica, ma anche pratica nell'individuare e definire le caratteristiche che permetterebbero di distinguere una fotografia d'autore dalla semplice fotografia.

Conclusioni

Da quanto sopra esposto emerge come la fotografia sia tutelata con gradi di diversa intensità: al livello “zero” (ovvero nessuna tutela) vi sono gli scatti di scritti, documenti o oggetti; al “primo livello” (tutela speciale come diritto connesso) si collocano le fotografie considerate prive di carattere creativo; e, al “secondo livello”, le fotografie dotate di creatività e quindi equiparabili alle altre opere d'arte.

Questa pur semplice descrizione si scontra però con la difficoltà, da un punto di vista pratico, di riuscire effettivamente a collocare una fotografia in una o l'altra categoria e, come dimostra il caso qui commentato, qualora si rivendichi la tutela di una fotografia come opera d'arte è di fondamentale importanza fornire in sede contenziosa la migliore documentazione a disposizione e, possibilmente, gli originali delle fotografie o quantomeno avere cura che le copie siano di ottima qualità.